



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2675/2017

Oggetto: SAN GIORGIO DEL PORTO S.P.A. - D.LGS. N. 152/2006, PARTE II, TITOLO 3-BIS. A.D. N. 33 DEL 10.01.2017. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DELL'IMPIANTO DI RICICLAGGIO NAVI (SECONDO LA DEFINIZIONE DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO N. 1257/2013/UE RELATIVO AL RICICLAGGIO DELLE NAVI) SITO NEL PORTO DI GENOVA. .

In data 12/12/2017 il dirigente FONTANELLA PAOLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 9 del 29 marzo 2017;

Visto l'Atto Dirigenziale n. 98 del 18 gennaio 2017 relativo all'accertamento preventivo delle entrate ricorrenti relative a contributi per le spese di istruttoria, diritti di iscrizione e canoni in materia di rifiuti e scarichi per l'esercizio 2017;

Visto il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare il Titolo III-bis della Parte II e il Titolo I della Parte IV;

Visto il D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 modificativo del D.Lgs 152/2006;

Vista la L.R. Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 30 dicembre 1998, n. 38 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale";

Vista la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

Visto il regolamento provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale in data 30 giugno 2014 n. 25;

Visto il Regolamento 1257/2013/UE relativo al riciclaggio delle navi;

Visto il D.M 12 ottobre 2017 recante "Disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi – Attuazione del Regolamento 1257/2013/UE";

Visto l'A.D. n. 33 del 10.01.2017 con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale a San Giorgio del Porto S.p.A. relativa all'impianto di riciclaggio navi sito nel Porto di Genova;

Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 51615 del 25.09.2017 con la quale San Giorgio del Porto S.p.A. ha inoltrato domanda di modifica non sostanziale dell'A.I.A.;

Atteso che le modifiche oggetto della domanda consistono in:

- estensione delle tipologie di rifiuti autorizzate al trattamento presso l'impianto;
- definizione di una procedura semplificata finalizzata al trattamento di tutti i rifiuti che non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento UE n. 1257/2013;

Considerato che il provvedimento di A.I.A. n. 2932 del 16.07.2014 con il quale la Società è stata autorizzata all'installazione di un impianto di riciclaggio navi presso il Porto di Genova era stato temporaneamente volturato alla Ship Recycling S.C.A.R.L. e che, una volta ultimata la demolizione del relitto Concordia, è tornato in capo a San Giorgio del Porto S.p.A.;

Vista la nota prot. n. 41347 del 28.07.17 con la quale la Città Metropolitana di Genova ha comunicato alla Società l'intenzione di revocare il provvedimento di A.I.A. n. 2932/2014 in considerazione del fatto che non è ritenuto ammissibile che uno stesso soggetto possieda due provvedimenti di A.I.A. presso lo stesso sito e con la quale è stato pertanto richiesto a San Giorgio del Porto S.p.A. se intendesse mantenere attive alcune parti dell'A.I.A. in via di revoca;

Atteso che San Giorgio del Porto S.p.A., con nota datata 06.09.2017, ha informato la Città Metropolitana di Genova che sarebbe stata avanzata richiesta di decadenza del provvedimento n. 2932/2014 con contestuale richiesta di annettere al provvedimento di A.I.A. n. 33/2017 alcune aree utilizzate per la demolizione del relitto Concordia;

Atteso che il Regolamento UE n. 1257/2013 definisce nave "un'unità di qualsiasi tipo che opera o ha operato nell'ambiente marino, inclusi sommergibili, natanti, piattaforme galleggianti, piattaforme autoelevatrici, unità galleggianti di stoccaggio (Floating Storage Units — FSU) e unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico (Floating Production Storage and Off-loading Units — FPSO), nonché unità private delle attrezzature o rimorchiate";

Atteso che la società ha richiesto di poter gestire presso l'impianto, oltre alle navi da demolire classificate quali rifiuti pericolosi ed identificate con il codice CER 16.01.04*, anche le seguenti tipologie di rifiuti:

Rifiuti di cui al capitolo 16 - RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO	
16.01.06	veicoli fuori uso non contenenti liquidi ed altre componenti pericolose
Rifiuti di cui al capitolo 17 - RIFIUTI DALLE ATTIVITA' DI	

<i>COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE</i>	
17.04.01	Rame, bronzo, ottone
17.04.02	Alluminio
17.04.03	Piombo
17.04.04	Zinco
17.04.05	Ferro e acciaio
17.04.06	Stagno
17.04.07	Metalli misti
17.04.09*	Rifiuti metallici contaminati da sostanza pericolose
17.02.01	Legno
17.02.02	Vetro
17.02.03	Plastica
17.02.04*	Vetro, plastica, e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate

Atteso che il codice CER 160106 è da riferirsi a rifiuti costituiti da natanti qualificati come “navi” non contenenti materiali pericolosi;

Atteso altresì che la Società ha proposto, per la demolizione di manufatti non ricadenti nella definizione di nave, come indicata all’art. 3 del Regolamento UE 1257/2013, o comunque fuoriuscenti dall’ambito di applicazione del Regolamento stesso, quali ad esempio serbatoi galleggianti, cassoni, boe, ancore, scialuppe, etc., una procedura alternativa e più semplificata rispetto alla presentazione del “Piano di Riciclaggio Nave”;

Atteso che con la domanda di modifica non sostanziale San Giorgio del Porto S.p.A. ha richiesto di integrare nell’Atto n. 33/2017 le seguenti aree, autorizzate con la precedente A.I.A. (la numerazione fa riferimento alla planimetria allegata):

- bacino di carenaggio n. 4;
- bacino di carenaggio n. 5;
- area presso Molo Ex Superbacino;
- area presso Calata Grazie (area 7);
- area presso radice Molo Ex Superbacino (area 8);

- area coperta e adiacente al capannone carpenteria pesante (area 9);
- area scoperta e adiacente a capannone carpenteria pesante (area 10);

Atteso che le suddette aree risultano idonee allo svolgimento delle operazioni per le quali se ne richiede l'utilizzo;

Atteso che a seguito delle modifiche richieste la Società non intende aumentare la potenzialità di trattamento di rifiuti annua e giornaliera dell'impianto ad oggi fissate in:

- 8.000 t/anno
- 15 t/giorno

Considerato che l'istanza di modifica dell' A.I.A. presentata da San Giorgio del Porto S.p.A. risulta completa di copia della attestazione di bonifico (del 21.09.2017) pari a € 2.000,00 dovuti alla Città Metropolitana di Genova quale contributo per le spese di istruttoria da introitarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Struttura Accertamento
3010201	035	3001628	2.000,00	94/2017

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 5, comma I-bis, del D.Lgs. 152/2006, la modifica proposta sia da considerarsi "non sostanziale";

Visto il parere di ARPAL, pervenuto con nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 59033 del 02.11.2017 con il quale si rimanda qualsiasi valutazione sul PMC alla trasmissione da parte di San Giorgio del Porto S.p.A. del "Piano di Riciclaggio Nave" e dell'"Inventario dei materiali pericolosi" e all'approvazione degli stessi;

Atteso che nella suddetta nota ARPAL chiede lo stralcio del PMC allegato all'A.D. n. 33 del 10.01.2017, in considerazione di quanto sopra riportato e del fatto che, in occasione del rilascio dell'A.I.A., l'Agenzia non si era espressa in merito allo stesso PMC;

Vista la relazione istruttoria datata 02.11.2017, predisposta da personale tecnico dell'Ufficio Rifiuti, Scarichi e Bonifiche, che costituisce il presupposto al seguente atto;

Viste le dichiarazioni, assunte al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 654648 del 06,12,2017, sostitutive di certificazioni antimafia presentate ai sensi degli artt. 46 a 47 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 date dai rappresentanti della Società;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

DISPONE

1. di modificare L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con l'Atto Dirigenziale n. 33 del 10.01.2017, a San Giorgio del Porto per la gestione dell'impianto di riciclaggio navi sito nel Porto di Genova, come di seguito riportato e fatti salvi gli effetti applicativi del D.M. 12 ottobre 2017:
 - a) è autorizzato il trattamento presso l'impianto di demolizione navi anche delle seguenti tipologie di rifiuti non disciplinati dal Regolamento Europeo n. 1257/2013:

<i>Rifiuti di cui al capitolo 16 - RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO</i>	
16.01.06	veicoli fuori uso non contenenti liquidi ed altre componenti pericolose
<i>Rifiuti di cui al capitolo 17 - RIFIUTI DALLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE</i>	
17.04.01	Rame, bronzo, ottone
17.04.02	Alluminio
17.04.03	Piombo
17.04.04	Zinco
17.04.05	Ferro e acciaio
17.04.06	Stagno
17.04.07	Metalli misti
17.04.09*	Rifiuti metallici contaminati da sostanza pericolose
17.02.01	Legno
17.02.02	Vetro
17.02.03	Plastica
17.02.04*	Vetro, plastica, e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate

- b) il codice CER 160106 è da riferirsi a rifiuti costituiti da natanti qualificati come “navi”, secondo il Regolamento UE 1257/2013, non contenenti materiali pericolosi;
- c) in mancanza di codici CER specifici, i rifiuti costituiti da manufatti attinenti all'ambito navale quali serbatoi, cassoni galleggianti, boe, ancore, scialuppe, catene, pontoni, chiatte, contenitori, etc. potranno essere classificati con i codici CER 17.xx.xx della tabella di cui alla lettera a) in funzione della loro composizione e presenza prevalente di uno dei materiali ivi indicati;
- d) presso l'impianto non è consentito il trattamento di veicoli terrestri di qualsivoglia tipologia (autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, etc.);
- e) per la demolizione di manufatti non ricadenti nella definizione di nave, come indicata all'art. 3 del Regolamento UE 1257/2013, o comunque fuoriuscenti dall'ambito di applicazione del Regolamento stesso, è approvata la seguente procedura semplificata alternativa a quella prevista dal Regolamento citato (Piano di Riciclaggio Nave):
- i. invio alla Città Metropolitana di Genova di un documento contenente le principali informazioni circa le attività di trattamento del rifiuto;
 - ii. inizio delle operazioni di trattamento del rifiuto subordinato all'eventuale approvazione da parte dell'Ente entro 15 gg dal ricevimento del documento di cui al punto precedente;
 - iii. decorsi i 15 gg senza ottenimento di risposta, iniziare delle attività di stoccaggio e

trattamento rifiuti in forza della regola del silenzio assenso;

iv. entro 30 gg dal completamento delle attività invio all'Autorità competente della comunicazione di conclusione delle operazioni e richiesta di eventuale "svincolo" delle aree utilizzate per la gestione dei rifiuti in modo che le stesse possano essere utilizzate per le attività costantemente condotte da San Giorgio del porto S.p.A.;

f) il documento di cui al punto 1), i), deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- codificazione e classificazione del rifiuto;
- descrizione del rifiuto;
- anagrafica del soggetto da cui proviene il rifiuto;
- stima del quantitativo (in peso e/o volume);
- elenco di eventuali materiali pericolosi presenti;
- sintesi delle modalità di trattamento del rifiuto con indicazione delle modalità di gestione dei materiali pericolosi risultanti;
- tempistiche stimate per lo svolgimento delle attività;
- planimetria allegata con indicazione delle aree utilizzate per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti.

g) oltre alle aree riportate nell'A.D. n. 33/2017, l'attività di trattamento rifiuti potrà essere svolta anche nelle aree di seguito elencate (per la numerazione fare riferimento alla planimetria allegata):

- bacino di carenaggio n. 4;
- bacino di carenaggio n. 5;
- area Molo Ex Superbacino;
- area 7 (Calata Grazie)¹;
- area 8 radice Molo Ex Superbacino;
- area 9 (coperta e adiacente a capannone carpenteria pesante);
- area 10 (scoperta e adiacente a capannone carpenteria pesante).

2. di stralciare il PMC di cui all'Allegato 5 e di modificare la prescrizione di cui al punto 89 come di seguito riportato: "La Società dovrà effettuare gli autocontrolli e trasmetterne gli esiti secondo le modalità previste dallo specifico Piano di Monitoraggio e Controllo che dovrà essere redatto, per ogni nave destinata alla demolizione, a seguito della presentazione del "Piano di Riciclaggio Nave" e dell'"Inventario dei materiali pericolosi" alla Città Metropolitana di Genova e all'approvazione degli stessi".

3. di introitare la somma pari a € 2.000,00, versata dal Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia secondo lo schema riportato in premessa e di seguito denominato dati contabili;

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	301020 1	035	300162 8	+	2.000,00					94	2017		
Note:													
TOTALE ENTRATE:					+	2.000,00							
TOTALE SPESE:					-								

4. di trasmettere il presente Atto:

- a S.Giorgio del porto S.p.A.;
- alla Regione Liguria;
- all'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
- alla Capitaneria di Porto di Genova
- alla Comune di Genova
- all'Agenzia delle Dogane
- alla Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- all'ARPAL e alla ASL 3 "Genovese" per i controlli di rispettiva competenza;

Sono fatte salve le prescrizioni di cui all'A.D. n. 33/2017 non in contrasto con la presente determinazione, nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso ed in particolare gli effetti applicativi del D.M. 12 ottobre 2017.

Si informa che contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs n. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

**Sottoscritta dal Dirigente
(FONTANELLA PAOLA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Oggetto: SAN GIORGIO DEL PORTO S.P.A. - D.LGS. N. 152/2006, PARTE II, TITOLO 3-BIS. A.D. N. 33 DEL 10.01.2017. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DELL'IMPIANTO DI RICICLAGGIO NAVI (SECONDO LA DEFINIZIONE DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO N. 1257/2013/UE RELATIVO AL RICICLAGGIO DELLE NAVI) SITO NEL PORTO DI GENOVA.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	3010201	035	3001628	+	2.000,00					94	2017		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	2.000,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 18/12/2017

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA